

REGOLAMENTO DEL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI E/O VICINALI.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24/06/2010 Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17.02.2012

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di regolamentare il passaggio sulle strade rurali comunali o vicinali ubicate sul territorio comunale di Pomarance fra cui quelle, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito elencate:

Pomarance:

Strada comunale del Palagetto Strada comunale delle Macie Strada vicinale di Santa Lina Strada vicinale di Sant.Anna Strada vicinale di Stilano Strada vicinale di Molino di Doccia

Larderello:

Strada vicinale dei Cortini

Libbiano:

Strada comunale di Libbiano

Lustignano:

Strada comunale dei Lagoni Rossi

Micciano:

Strada vicinale di Poggiofumelli Strada vicinale della Pecoraleccia

Montecerboli:

Strada comunale di S.Ippolito

Montegemoli:

Strada comunale di Montegemoli Strada comunale Cerreto-Canova

San Dalmazio:

Strada comunale di Lanciaia Strada vicinale di Puretta

Serrazzano:

Strada vicinale delle Casaline Strada vicinale della Leccia

Il tracciato delle strade sopra descritte è quello risultante sulle mappe catastali come indicato a fianco di ciascun nome nella deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 27/11/1954 "Elenco delle strade vicinali del territorio"

Art. 2 Limitazioni al transito

Nelle strade vicinali o comunali che ricadono fuori dei centri urbani, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata, tramite l'emissione di apposita ordinanza dirigenziale, qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale

stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Rimane in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

Il transito sulle strade sopraelencate è consentito solo per il passaggio di mezzi aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 50 quintali e circolanti ad una velocità non superiore ai 50 Kmh.

Art. 3 Autorizzazioni in deroga

Potranno essere concesse, limitatamente al periodo strettamente necessario ed in base a valutazione la cui titolarità risulta esclusivamente in capo al Comune, autorizzazioni al transito in deroga ai limiti di cui sopra ai soggetti richiedenti interessati per motivazioni attinenti le proprie attività o proprietà immobiliari, purché non esistano validi tracciati alternativi ed i soggetti autorizzati provvedano a ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla infrastruttura dal passaggio dei mezzi (sede stradale e manufatti relativi).

Il Comune, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, concedendo l'autorizzazione e previo congiunto sopralluogo del richiedente l'autorizzazione, stabilirà l'itinerario da seguire, le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione e per evitare danni alla strada.

Il soggetto autorizzato al transito in deroga è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Pomarance.

Art. 4 Domanda di autorizzazione

La domanda in competente bollo contenente:

- generalità complete del richiedente;
- recapito telefonico mobile/fisso;
- i motivi della richiesta;
- la durata della deroga con l'impegno a comunicare preventivamente tramite fax o e-mail all'Ufficio di Polizia Municipale i giorni in cui avverrà il transito;
- l'individuazione della strada o delle strade interessate con l'esatta descrizione del tracciato che verrà percorso;
- la marca, il modello, la targa dei mezzi da utilizzare e il loro peso complessivo a pieno carico:
- il numero dei trasporti per il quale richiede la deroga;
- eventuale copia dell'autorizzazione al taglio rilasciata dall'ente di gestione del territorio:
- una planimetria 1:10.000 della strada con evidenziato il tratto interessato dal passaggio;
- ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Pomarance di una fidejussione determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti descritta al successivo art. 6 (qualora prevista);
- una marca da bollo per l'autorizzazione.

Art. 5 Condizioni per il rilascio

- 1 I veicoli autorizzati al transito in deroga dovranno essere <u>preceduti</u> a debita distanza da autoveicoli aventi peso complessivo a pieno carico inferiore ai 35q che garantiscano la sicurezza dei veicoli circolanti in senso inverso attivando gli indicatori di direzione in maniera simultanea.
- 2 Nel caso di periodi "umidi" per pioggia o neve ricorrente, le autorizzazioni in deroga relative alle <u>strade con fondo naturale</u> sono sospese per tutto il periodo di durata degli stessi e per otto giorni successivi;
- 3 Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni, tramite espressa sottoscrizione di apposita dichiarazione e presentazione di deposito cauzionale o polizza fidejussoria, a rifondere tutti gli oneri necessari al ripristino di eventuali danni causati alla sede stradale ed ai manufatti ad essa funzionalmente collegati.

Art. 6 Cauzione e ripristini stradali

Il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria di cui al precedente art. 5 ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità del presente regolamento.

L'ammontare della cauzione è determinato in sede di procedimento di rilascio della autorizzazione stessa e comunque, di norma, viene stabilito nella somma pari ad euro 5,00= per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale o comunale interessata al transito con la misura minima di euro 1.000,00=. La cauzione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione Comunale per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte del personale del Comune che il transito avvenuto non ha determinato danni alla struttura stradale.

Art. 7 Obblighi del soggetto autorizzato

Il soggetto a cui viene rilasciato l'autorizzazione in deroga di cui al precedente articolo, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.

Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi entro i termini stabiliti dal Comune e secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del sevizio tecnico del Comune, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, il servizio di Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente codice della strada.

Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata dal Comune con comunicazione, in forma scritta, trascorso il termine nella stessa prefisso, il Comune esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della cauzione e per la parte superiore con inscrizione a ruolo.

Al fine di evitare contestazioni in merito al nesso di casualità tra i danni alla sede stradale ed il transito tra i mezzi autorizzati in deroga ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, si specifica che il rilascio dell'autorizzazione implica implicitamente da parte del richiedente l'accettazione piena ed incondizionata del giudizio sul nesso di casualità in questione espresso da parte dei competenti uffici comunali.

Art. 8 Esenzioni

Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente articolo:

- a) gli autoveicoli di proprietà pubblica o privata adibiti a servizi di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio boschivo, militari che necessitino di passare per motivi istituzionali;
- b) i veicoli di proprietà dei frontisti, dei loro familiari o dei loro fornitori, quando transitano nell'interesse dimostrabile di un frontista, sono esentati dalle limitazioni e dai divieti stabiliti nel presente regolamento, fermo restando il rispetto degli obblighi e divieti di cui all'art. 5 commi 1 e 2.

Il trasporto di beni prodotti da un frontista sono soggetti alla stessa regolamentazione di cui al punto precedente fatta eccezione per la legna da ardere risultante dai tagli dei boschi regolarmente autorizzati, gli inerti di cava oppure derivanti da attività ordinarie di lungo periodo che comportino l'uso ricorrente di autocarri fuori limite di peso;

c) gli autobus pubblici o privati durante i servizi di trasporto scolastico; in questo caso non si applicano le prescrizioni dell'art. 5 comma 1 a condizione che l'ufficio tecnico comunale provveda ad installare ad inizio e fine dei tratti interessati dal passaggio un cartello indicante gli orari di passaggio ed i periodi interessati.

Art. 9 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 3 è revocabile in qualsiasi momento, con provvedimento del Comune, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) la strada debba essere utilizzata per pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- b) il transito dei veicoli determina grave pericolo per la circolazione delle persone e dei veicoli:
- c) motivi igienici, di tutela degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali non consentono il mantenimento della concessione;
- d) mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento.

Nel caso di revoca l'utente ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata revoca della autorizzazione.

Art. 10 Varie

Il giudizio sul ripristino a regola d'arte della strada e sul rispetto della tempistica fissata per lo stesso, viene espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di Pomarance. Tale giudizio, con il rilascio e la conseguente accettazione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento viene considerato dai soggetti richiedenti come insindacabile.

Quando l'utente non osserva le condizioni stabilite dalla legge, dagli atti autorizzativi e dal regolamento, il Comune lo diffida ad adeguarsi entro il termine scaduto il quale, in caso di inadempienza, viene disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

Sono fatte salve le ordinanze e le limitazioni già adottate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Alle ordinanze in questione, comunque, potrà applicarsi immediatamente la parte del presente regolamento inerente la procedura di rilascio di autorizzazione in deroga.